

COMUNE BI BAUCINA

Città Metropolitana di Palermo

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2021

Premesso

- Che il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il "Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023";
- Che detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- che il Comune di Baucina rientra tra i Comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi 123.151,85 euro;

Le risorse, così come previsto dal decreto, potranno essere utilizzate per le seguenti tre categorie di interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000.00 curo a beneficiario.

Considerato che con delibera n. 99 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto: "Destinazione risorse previste dal Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 - annualità 2021", sono state destinate le risorse ammontanti a € 41.050,61, da destinare:

- € 31.050,61 alle finalità di cui alla lettera b) comma 2, art. 2
- € 10.000,00 in relazione alle finalità di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021,

Dando atto che, nel contempo, di riversare la minore somma utilizzata all'una o all'altra misura;

Atteso che

- L'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune in assenza del quale i contributi non sono assegnati;
- Sulla scorta di quanto deliberato il Comune ha ritenuto quindi di procedere all'emanazione di questo specifico Bando Pubblico per l'assegnazione delle risorse afferenti I annualità 2021 e pari ad 41.050,61 euro;

Tutto quanto sopra, emana il seguente bando pubblico:

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di che trattasi le popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal DPCM 30 settembre 2021 e nello specifico:

- 1. **le Piccole e Medie Imprese** (PMI), così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/201-1 e ss.mm.ii, dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
- hanno una sede operativa nel Comune o decidono di aprirla;
- che hanno intrapreso una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso, (24/11/2022) per "nuova attività economica (intendendosi anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco).
- Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva;
- I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
- non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par.18 del Regolamento (UE) n. 651/2011 e ss.mm.ii.;
- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- b) Le persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune:
 - c) Le persone fisiche o giuridiche che decidono di aprire una attività commerciale, artigianale o professionale nel Comune.

Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

Lettera b), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021, per concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese:

Lettera c), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune, a titolo

di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di Euro 5.000 è erogato una sola volta per singolo immobile.

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 10 maggio 2023.

Art. 3 - Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento.

Nel quadro che segue, vengono riportate le risorse riferite all'annualità 2021, assegnate a ciascuna categoria di intervento:

Categoria di intervento	Risorse complessive disponibili
Lettera b) concessione di contributi per l'avvio delle attività	€ 31.050,61
commerciali. artigianali e agricole	
Lettera c) concessione di contributi a favore di coloro che	€. 10.000,00
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune	

Si precisa che

- nel caso in cui in una o più delle due categorie di intervento, si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse disponibili assegnate all'altra tipologie di intervento riportata nel quadro precedente;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4 - Contributo erogabile

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile al netto di IVA e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del DPCM 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti «de minimis».

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

Le domande di agevolazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10/02/2023 o mediante PEC: protocollo@pec.comune.baucina.pa.it o tramite consegna "brevi manu" direttamente al Protocollo comunale sito in Via Umberto I, 78.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione si compone dei seguenti documenti:

- Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato A) al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti:
 - a) Dichiarazione sostituiva sul De Minimis (Allegato B).

Art. 6 – Ammissibilità e assegnazione risorse

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente art.3 all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all'indirizzo mail riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000.00, di cui al Regolamento (UE) n 140712013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di impresa unica, ammonta ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile, ed al conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti de Minimis di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi e esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "Registro nazionale degli aiuti di Stato, (RNA) ed in particolare attraverso la cd..."visura de minimis", in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale il RNA, evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de Minimis.

Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato sull' apposito c/c indicato da ciascun beneficiario.

Le istanze di erogazione del contributo potranno essere richieste utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

Il contributo concesso verrà così liquidato:

Per la categorie b), fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

• a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato, il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del Comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello fac-simile allegato all'avviso.

La polizza potrà essere estinta

- su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili.

Il modulo di richiesta deve essere corredato dalla seguente documentazione:

• Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato E).

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta - e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:

- Richiesta di saldo (Allegato D);
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato E).
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18,19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli e estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

Per la categoria c) in un'unica soluzione all'atto del cambio di residenza. E previa dimostrazione delle spese di ristrutturazione e/o acquisto eseguito con riguardo all'unità abitativa che ospiterà la stessa residenza; gli eventuali documenti attestanti le spese ammissibili non devono riportare una data antecedente alla prima pubblicazione del presente bando (24/11/2022)

Art. 8 - Revoche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo:
- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- la mancata osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti colletti di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario,
- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- 1'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Fanno parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

Allegato A - Istanza di finanziamento:

Allegato B - Dichiarazione sostituiva in De Minimis

Allegato C - Richiesta di anticipazione

Allegato D - Richiesta di saldo

Allegato E - Elenco riepilogati, o titoli di spesa

Baucina li 12/01/2023